



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Nocera Inferiore

Prot. n. 1463/2022 U.

Nocera Inferiore, 30 aprile 2022

IL PROCURATORE

- Vista la circolare n. 1/2022 in data 29 aprile 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione,
- vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022,
- visto il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 52, con il quale sono state dettate disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19,
- vista e qui richiamata la nota datata 30 marzo 2022 del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, assunta al n. 1056/2022-E di questa Procura in data 31/3/2022;
- visto il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore in data 23/3/2021;
- visto e qui richiamato il provvedimento n. 1978/U in data 31/3/2021 del Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
- vista la nota n. 1840 in data 13/4/2022 del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore;
- rilevato che con l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 sono state impartite nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022;
- rilevato in particolare che l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;
- rilevato che con la circolare n. 1/2022 in data 29 aprile 2022 il Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha ribadito che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, è tenuta ad impartire tempestivamente - tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti - le necessarie indicazioni in merito all'osservanza di opportune cautele finalizzate a scongiurare il rischio di diffusione del contagio e - più in generale - a salvaguardare le esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità;

- rilevato che con la circolare n. 1/2022 in data 29 aprile 2022, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione nei luoghi di lavoro pubblici della ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, raccomandando in particolare l'uso delle mascherine (FFP2):

- 1) per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- 2) per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- 3) nel corso di riunioni in presenza;
- 4) nel corso delle file per l'accesso a luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- 5) per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- 6) in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- 7) negli ascensori;
- 8) in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

rilevato che con la nota n. 1840 in data 13/4/2022 il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, nel chiedere la modifica delle disposizioni – adottate in correlazione con la fase dell'emergenza Covid 19 - che tuttora disciplinano restrittivamente l'accesso ai locali della Procura, ha chiesto espressamente autorizzarsi il libero ingresso degli Avvocati alle Segreterie di tutti i Sostituti Procuratore al fine di consentire ai medesimi di espletare ogni adempimento connesso al mandato difensivo, così come già disposto con decreto n. 29/2022 dal Presidente del locale Tribunale per le Cancellerie del Settore Dibattimento e del Settore G.I.P.

DISPONE

a) è raccomandato l'uso delle mascherine (FFP2):

- 1) per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- 2) per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- 3) nel corso di riunioni in presenza;
- 4) nel corso delle file per l'accesso a luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- 5) per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- 6) in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- 7) negli ascensori;
- 8) in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

b) è autorizzato l'accesso degli Avvocati alle Segreterie dei Sostituti Procuratore al fine di consentire ai medesimi – nel rispetto delle suindicate cautele e delle regole di distanziamento - di espletare gli adempimenti correlati al mandato difensivo, fatta salva la facoltà da parte dei singoli magistrati – al fine di meglio disciplinare tale accesso con modalità compatibili con le esigenze di servizio - di stabilire giorni (almeno due alla settimana) ed orari di ricevimento nonché modalità di fissazione di appuntamenti finalizzati a conferire personalmente con il magistrato, fatti salvi i casi di urgenza correlati

alla necessità di consultazione di atti in presenza di misure cautelari in esecuzione, di notifica di avvisi di conclusione indagini ex art. 415 bis C.p.p. o situazioni equiparabili.

Si comunichi il presente provvedimento, a cura della Segreteria Amministrativa:

- al personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria che presta servizio presso questo Ufficio, nonché ai tirocinanti e a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, attività presso questo Ufficio,

- ai magistrati in servizio presso questo Ufficio,

nonchè, per opportuna conoscenza:

- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello,

- al Sig. Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore,

- al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore,

- al Sig. Presidente della Camera Penale,

- al Medico competente,


- al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Arch. Michele Repice Lentini,

- al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui luoghi di lavoro (RLS),

- alle OO.SS. ed alle RSU.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Antonio Centore)



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NOCERA INFERIORE

PROCURA P.M. NOCERA INFERIORE
PROF. UFFICIO GENERALE
N. 1256/2022 □ U. □ E. □ I.
DEL 14-4-2022

Nocera Inferiore, 13 aprile 2022

PROT. N. 1240

Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nocera Inferiore
Dott. Antonio Centore
S E D E

Oggetto: Richiesta libero accesso degli Avvocati alle Segreterie dei P.M.

Ill.mo Signor Procuratore,

Il COA di Nocera Inferiore – nell'ultima riunione consiliare – si è determinato nel chiederLe di modificare le disposizioni che disciplinano l'accesso ai locali della Procura.


Ed infatti, considerato che – alla luce del decreto n. 29/2022 del Presidente del Tribunale – sono state eliminate tutte le restrizioni riguardanti l'ingresso alle Cancellerie del Settore Dibattimento e del Settore G.I.P., il Consiglio (facendo proprie anche le segnalazioni degli iscritti) reputa che non sussistano, allo stato, motivi che giustifichino il mantenimento delle limitazioni ancora in vigore per l'accesso ai locali della Procura.

Il COA, pertanto, ritiene che vada autorizzato il libero ingresso agli Avvocati alle Segreterie di tutti i Sostituti Procuratori; ciò al fine di permettere ai difensori di prendere visione in tempo reale dei fascicoli relativamente ai quali è stato emesso l'Avviso di Conclusioni Indagini ex art. 415 – bis c.p.p. o, comunque, di consentire agli stessi di espletare tutti gli adempimenti possibili in tali uffici.

Nulla quaestio, invece, se i singoli Sostituti Procuratori volessero proseguire ad adottare il sistema degli appuntamenti per colloquiare con i difensori, purché, però, gli stessi indichino preventivamente i giorni e gli orari di ricevimento, per mettere in condizione gli Avvocati di poter meglio organizzare il proprio lavoro.

Confidando nell'accoglimento di tali istanze, Le porgo i miei cordiali saluti e gli auguri di una Serena Pasqua.

VISTO *al Dott. Anzani*
con preghiera di conferme
Nocera Inferiore, 14 APR 2022
Il Procuratore della Repubblica
Dott. Antonio Centore



IL PRESIDENTE
(AVV. GUIDO CASALINO)

[Handwritten signature]
Via G. Falcone, 12/14 – Tel. 081 929600 – Fax 081 927432
www.foronocera.it – e-mail: foronocera@foronocera.it – pec: ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it

SEGRETO n° 29/2022

PROT. n° 1616/2022

M D G	
PROCURA REPUBBLICA NOCERA INFERIORE	
PROTOCOLLO GENERALE	
N. <u>1032/2022</u>	<input type="checkbox"/> U. <input checked="" type="checkbox"/> E. <input type="checkbox"/> I.
DEL:	<u>29.3.2022</u>



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Nocera Inferiore

Ufficio di Presidenza

Oggetto: Lo svolgimento dell'attività giudiziaria e amministrativa a partire dall'1/4/2022, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, presso gli Uffici del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Cava de' Tirreni, Mercato San Severino, Sarno, e presso l'U.N.E.P. di Nocera Inferiore.

Il Presidente del Tribunale

anche nella qualità di Coordinatore e di addetto alla Vigilanza sull'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Sarno, Cava de' Tirreni e Mercato San Severino, e di addetto alla Vigilanza sull'Ufficio N.E.P. di Nocera Inferiore,

PRESO ATTO

di quanto previsto dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, che stabilisce le disposizioni volte a determinare il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da COVID 19 prevista per il 31/3/2022;

di quanto disposto dal sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno con decreto del 28 marzo 2022;

DISPONE

- 1) a partire dall'1/4/2022, a parte le eccezioni e/o precisazioni di seguito indicate, vengono revocate tutte le misure emergenziali adottate con i propri precedenti decreti (e segnatamente nn. 105/2021, 134/2021 e 160/2021), ivi comprese le limitazioni agli accessi all'interno dei Palazzi di Giustizia e dell'UNEP;
- 2) a partire dall'1/4/2022 e fino al 30 aprile 2022, i dipendenti, che abbiano compiuto o



compiranno il 50° anno di età entro il 15 giugno 2022, per avere accesso al luogo di lavoro, dovranno essere in possesso del c.d. green pass base, che dovranno esibire se richiesto. I controlli continueranno ad essere effettuati con le modalità attualmente in applicazione;

- 3) nei luoghi chiusi, senza eccezioni, dovrà continuare ad essere usata la mascherina (anche solo chirurgica) dall'1 al 30 aprile 2022;
- 4) non essendo intervenute modifiche legislative, resta fermo il termine del 31/12/2022, previsto dall'art. 16 comma 6 D.L. n. 228/2021 per l'utilizzo della procedura a trattazione scritta nel settore civile.


Con espressa riserva dell'adozione di ulteriori successivi provvedimenti nell'eventualità che si dovessero rendere necessari e opportuni in connessione alla futura evoluzione della situazione sanitaria derivante dalla diffusione del COVID 19.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Nocera Inferiore, 29 marzo 2022

Il Presidente del Tribunale

Dott. Antonio Sergio Robustella



Si comunichi a:

Alla sig.ra Presidente della Corte d'Appello di SALERNO

Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di SALERNO

Al sig. Procuratore della Repubblica - SEDE

Ai sigg. Presidenti di Sezione - SEDE

Ai sigg. Magistrati - SEDE

Al sig. Dirigente Amministrativo - SEDE

Alla signora Dirigente UNEP di NOCERA INFERIORE

Ai sigg. Giudici e ai sigg. Funzionari responsabili dell'Ufficio del Giudice di Pace di NOCERA INFERIORE, SARNO, CAVA DE' TIRRENI, MERCATO SAN SEVERINO

Al sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di NOCERA INFERIORE

Alle OO.SS. e RR.SS.UU. - LORO SEDI





Al Ministro per la pubblica amministrazione

Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Circolare n. 1/2022

Oggetto: indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.

Con l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

In particolare, l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale.

Nondimeno, si ritiene necessario fornire, con la presente circolare, alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici.

Si è dell'avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi (non esaustivi) sull'uso delle mascherine (FFP2):

UTILIZZO RACCOMANDATO:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;



Al Ministro per la pubblica amministrazione

- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO

- in caso di attività svolta all'aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Roma, 29 aprile 2022

On. Prof. Renato Brunetta



Firmato digitalmente da
BRUNETTA RENATO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'articolo 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 3, recante «Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2» e l'articolo 10-quater, recante «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 1° aprile 2022, recante «*Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico*»», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 aprile 2022, n. 78;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante «*Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*»», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2022

Il Ministro della salute
(On. Roberto Speranza)